

ALLEGATO N. 13

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI AL COMMA 1,
DELL'ART.18 DELLA LEGGE NR.109 DEL 1994, E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI,
DESTINATO A RETRIBUIRE IL PERSONALE DELL'AREA
RISORSE TECNICHE INCARICATO DELLA
PROGETTAZIONE E DIREZIONI LAVORI.**

ART. 1	OGGETTO.....	1
ART. 2	DEFINIZIONI.....	1
ART. 3	SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE	1
ART. 4	CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEL "COMPENSO INCENTIVANTE"	2
ART. 5	PERSONALE DESTINATARIO DEL COMPENSO	2
ART. 6	DETERMINAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE	3
ART. 7	MAGGIORAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE.....	4
ART. 8	..CAUSE DI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE	4

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI AL COMMA 1, DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109 DEL 1994, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DESTINATO A RETRIBUIRE IL PERSONALE DELL'AREA RISORSE TECNICHE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna, previsto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera "Bolognini" di Seriate che svolgono una delle attività indicate dall'art. 18 della legge n. 109/1994.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "Legge", la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) per "Regolamento generale", il Regolamento generale in materia dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
 - c) per "compenso incentivante" la somma di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994;
 - d) per "Azienda" l'Azienda Ospedaliera "Bolognini" di Seriate;
 - e) per "Responsabile" il Responsabile unico del procedimento previsto dall'art. 7 della "Legge";
 - f) per "Dirigente competente", il Responsabile dell'Area Risorse Tecniche cui fa capo l'opera o il lavoro pubblico.

ART. 3 SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE

1. La spesa destinata alla corresponsione del "compenso incentivante" è inserita nel fondo di cui all'articolo 38 comma 4 lett. a) del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto 1998/2001 e all'articolo 61 comma 2 lettera b) del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo 1994/1997;
2. Il "compenso incentivante" per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e, in particolare, nella quota complessiva, non superiore al 10 per cento, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici, che l'"Azienda" deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come previsto dall'art. 18, comma 2-bis della "Legge";
3. Le somme destinate al pagamento del "compenso incentivante", comprese nei fondi di cui al comma 1, devono intendersi al lordo degli oneri a carico dell'Azienda per contribuzione previdenziale ed assistenziale ed imposizione erariale.

ART. 4 CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEL "COMPENSO INCENTIVANTE"

1. Il "compenso incentivante" compete al personale dell'"Azienda" per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 18 della "Legge", qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso rivesta la qualifica dirigenziale o sia titolare di area di posizione organizzativa.
Il personale a rapporto di lavoro part-time beneficia del compenso incentivante in misura proporzionale alla prestazione lavorativa;
2. Le attività che danno diritto alla percezione del "compenso incentivante", non comportano maturazione di lavoro straordinario nel periodo fissato per la redazione del progetto. Ai sensi dell'art. 46 del CCNL Comparto Sanità relativo al quadriennio 1994/1997, il personale che percepisce tale compenso non beneficia del premio per la qualità della prestazione individuale; Analogamente ai sensi dell'art. 64 comma 3 del CCNL dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, i dirigenti che percepiscono il compenso incentivante non beneficiano del premio per la prestazione individuale;
3. La quota di "compenso incentivante" annuo spettante a ciascun dipendente comunque non può superare il limite massimo di un terzo della retribuzione lorda annua effettivamente percepita dal dipendente stesso e ragguagliata al periodo di servizio per trattamento economico fondamentale, tredicesima mensilità ed indennità integrativa speciale.

ART. 5 PERSONALE DESTINATARIO DEL COMPENSO

1. Il personale destinatario del compenso, è individuato dall'articolo 13, comma 4, punto 1, della legge 17/05/1999 n. 144, tra il Responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, della direzione dei lavori e del collaudo (intendendosi per tale non solo il redattore del certificato del collaudo finale o certificato di regolare esecuzione, bensì anche l'incaricato del collaudo statico), della predisposizione del Piano di Sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 494/96, nonché tra altri componenti dell'Ufficio Tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati;
2. I tecnici diplomati, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'Azienda Ospedaliera "Bolognini" da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della L. 415/98 e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;
3. Il "Dirigente competente" individua, per ciascuna opera o lavoro pubblico, il "Responsabile", gli altri dipendenti cui affidare le attività elencate, nell'articolo 18 della "Legge" e i loro collaboratori. Nel provvedimento sono indicate le modalità per l'espletamento dell'incarico, i tempi per la redazione del progetto e la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato;
4. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e , ove possibile, secondo un criterio di rotazione;
5. Sono esclusi dagli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nel corso dell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura o rimprovero scritto, o che siano incorsi, sempre nell'ultimo biennio, in una delle ipotesi di cui all'art. 8, comma 1, del presente regolamento;
6. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere il provvedimento di nomina per presa visione entro cinque giorni dalla sua adozione.

ART. 6 DETERMINAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE

1. Una somma non superiore all'1,5 per cento del costo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, oggetto di progettazione interna, è ripartita fra i dipendenti, a titolo di "compenso incentivante" per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 18, comma 1, della "Legge";
2. Il progetto, qualunque sia il suo valore in moneta, deve intendersi completo di tutti gli elaborati tecnici, grafici e descrittivi necessari ad ottenere le previste autorizzazioni, il permesso edilizio comunale, il visto dei vigili del fuoco e, ove occorra, l'autorizzazione dei Beni Ambientali.
3. Il "Dirigente competente", con riferimento ad ogni singolo intervento, determina, entro il limite minimo e massimo, la misura del "compenso incentivante", secondo criteri correlati all'entità e complessità della prestazione nonché alla responsabilità connessa all'attività da espletare, come definiti nelle Tabelle "A" e "B" allegate al presente regolamento;
4. La misura del "compenso incentivante" si ottiene moltiplicando l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare per le relative percentuali di cui alle Tabelle "A" e "B" allegate al presente regolamento. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del "compenso incentivante", anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
5. La somma, determinata con l'applicazione dei criteri di cui ai commi 3 e 4, è ripartita fra tutti i soggetti indicati nella Tabella "C" allegata al presente regolamento sia per la fase di progettazione che per quella di direzione lavori. Fa capo al "Dirigente competente" la determinazione, entro i limiti fissati nella citata Tabella "C", della quota percentuale di compenso incentivante spettante a ciascun dipendente incaricato;
6. Le quote parti dell'incentivo, come suddivise dal dirigente secondo le previsioni dell'accordo decentrato e corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Azienda, in quanto affidate all'esterno, costituiscono economie come stabilito dall'articolo 18, della "Legge";
7. Ai sensi della legge 144/1999 nell'ipotesi di ricorso alla progettazione esterna solo il Responsabile del procedimento ha diritto alla quota di incentivo;
8. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione e una maggiore spesa e sempre che le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), della "Legge". Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva. Nessun incentivo è dovuto in caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino la predisposizione di elaborati progettuali;
9. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto solo per le attività espletate;
10. La liquidazione delle somme spettanti al "Responsabile" e ai suoi collaboratori è effettuata, per il cinquanta per cento entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto e per la restante quota entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo dell'opera o del lavoro; per i soli progetti di opere o lavori di importo pari o inferiore a 50.000 euro, la liquidazione potrà essere effettuata in unica soluzione entro trenta giorni dalla data di approvazione del collaudo dell'opera o del lavoro;
11. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti incaricati della progettazione, ai coordinatori della sicurezza per la progettazione e in fase di esecuzione dei lavori, ai loro collaboratori è effettuata entro sessanta giorni dall'approvazione di ciascun livello di progettazione da parte dell'organo competente.
12. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti direttamente coinvolti nella fase di direzione lavori e di collaudo (anche statico) e ai loro collaboratori è effettuata entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro;

ART. 7 MAGGIORAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE

1. Per i progetti di importo superiore a € 774.685,35 è possibile elevare la % di cui alla tabella "A" fino ad un massimo dell'1,5%, qualora si ravvisi una delle cause di complessità di seguito indicate:
 - multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti (impianti - strutture - studi - prove);
 - accertamenti ed indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento ed in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
 - soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
 - progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazioni di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti;L'an ed il quantum della maggiorazione suddetta deve essere definito previa adozione di apposito atto deliberativo.

ART. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) Il "Responsabile" nei casi di cui all'articolo 8, ultimo comma, del "Regolamento generale"; In tali casi il responsabile è tenuto a risarcire i danni derivati all'Azienda in conseguenza del suo comportamento , ferme restando le responsabilità disciplinari .
 - b) I dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'art. 25, comma1, lettera d), della "Legge" fatto sempre salvo il diritto dell'"Azienda" di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 25 della "Legge";
 - c) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;
 - d) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento generale o che non svolgono i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico, ai sensi dell'art. 5 comma 3, e dell'articolo 6 comma 4;
3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'"Azienda" ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto.

TABELLA "A" DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL COMPENSI INCENTIVANTE	
IMPORTO INTERVENTO	%
fino a Lire 300.000.000 (€ 154.937,06)	1,5
da Lire 300.000.000 (€ 154.937,06) a Lire 1.500.000.000 (€ 774.685,35)	1,4
da Lire 1.500.000.000 (€ 774.685,35) a Lire 9.680.000.000 (€ 4.999.302,79)	1,2
da Lire 9.680.000.000 (€4.999.302,79) a Lire 48.400.000.000 (€ 24.996.513,92)	1,1
oltre Lire 48.400.000.000 (€ 24.996.513,92)	1
TABELLA "B" RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER FASI	
PROGETTAZIONE	% da calcolare sul 50% dei valori indicati nella tabella "A"
PRELIMINARE	30
DEFINITIVO COMPLETO (compreso preliminare)	70
ESECUTIVO COMPLETO (compreso preliminare e definitivo)	100
DIREZIONI LAVORI	% da calcolare sul 50% dei valori indicati nella tabella "A"
TABELLA "C" PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE RIFERITI ALL'ATTIVITA' SVOLTA	
ATTIVITA'	%
Responsabile unico del procedimento	dal 1% al 5%
Progettista/i (tecnici che assumono la responsabilità firmando i relativi elaborati)	dal 55% al 74%
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (qualore il direttore lavori sia carente dei requisiti richiesti dalla normativa)	
Incaricato direzione lavori e del collaudo (collaudo finale e collaudo statico)	
Collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto su disposizione del progettista)	dal 20% al 39%
Collaboratore/i (altri componenti dell'Ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati)	dal 5% al 10%